



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 113 DEL 11/11/2020

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente relativa al divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella città di Olbia ad esclusione della la Zona Aeroporto, Globo, Caserma Carabinieri di via degli Astronauti e sede inps-Inail, nonché le frazioni di Trainu Moltu, Sa Castanza, Pedru Gaias, Mamusi e Sos Coddos;

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 10.11.2020, acquisita al n. 110790 del protocollo generale dell'Ente in data 11.11.2020, dall' A.T.S. Sardegna A.S.S.L. Olbia con la quale si evidenzia che dalla comunicazione pervenuta da Abbanoa S.p.a. prot. AD/FD/SQI del 09.11.2020, che nell'ultimo fine settimana si è verificato un fuori servizio dell'impianto di potabilizzazione Agnata che ha determinato uno scadimento qualitativo dell'acqua, con una non conformità per l'elevata torbidità e concentrazione di Manganese superiore ai valori di parametro previsti dal D.Lgs 31/01;

VISTA la nota pervenuta con protocollo 111392 del 11.11.2020, dall' A.T.S. Sardegna - A.S.S.L. Olbia con la quale comunica che, sentito il Gestore Unico Abbanoa s.p.a., il fuori norma non interessa la Zona Aeroporto, Globo, Caserma Carabinieri di via degli Astronauti e sede Inps-Inail, nonché le frazioni di Trainu Moltu, Sa Castanza, Pedru Gaias, Mamusi e Sos Coddos;

CONSIDERATO altresì che dalla nota trasmessa in data 10.11.2020, si evince che l'acqua prelevata non è idonea per l'utilizzo ai fini alimentari (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

RICHIAMATO l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella città di Olbia, in quanto la stessa non è idonea per l'utilizzo ai fini alimentari (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);
1. Il presente divieto non si applica alla Zona Aeroporto, "Globo", Caserma Carabinieri di via degli Astronauti e sede Inps-Inail, nonché alle frazioni di Trainu Moltu, Sa Castanza, Pedru Gaias, Mamusi e Sos Coddos;
1. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'ATS Sardegna ASSL Olbia;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

IL SINDACO
Settimo Nizzi